



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 20 del 22/12/2025

Oggetto:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2024.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18.05** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 16.12.2025 prot. n.19695, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Presente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Presente
Francesca Tudisca	Assente	Arcangelo Serruto	Assente
Vincenzo Matassa	Assente	Tommaso Dipollina	Presente

Assegnati n° 10	Presenti n° 7	In carica n° 10	Assenti n° 3
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE dà lettura della proposta e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Alle ore 18.12 entra in aula il Sindaco.

L'assessore SCATTAREGGIA accenna alla legge 190/2014 e in particolare all'art. 1 comma 611 che ha previsto l'approvazione di un Piano di razionalizzazione delle società partecipate da parte del Sindaco, avvenuto con determina, che è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. Il Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 14.9.2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute che sono le stesse riportate in proposta e in particolare la SSR Messina e Provincia, l'ATO ME1 spa in liquidazione e il GAL Nebrodi Società consortile arl. Precisa che alle prime due Società il Comune aderisce per un obbligo di legge mentre alla terza poiché promuove programmi di sviluppo locale coerenti con le finalità dell'Amministrazione e che non vi sono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute. Riferisce che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta.

Il consigliere LONGO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, rileva che il gruppo di minoranza sta garantendo il numero legale della seduta consiliare. Precisa che non risulta prodotta la relazione della società Gal Nebrodi, la cui assenza sebbene non cambi lo stato delle cose, non consente all'Amministrazione di decidere con consapevolezza. Invita il Comune, in qualità di socio, a sollecitare il GAL ad adempiere al fine di consentire l'espressione di un voto più adeguato.

Dichiara l'astensione del gruppo Orgoglio Tusa.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, assume l'impegno a diffidare la Società GAL Nebrodi a trasmettere i dati richiesti per non mettere in difficoltà il Comune nell'adozione della proposta.

La consigliera GENOVESE, capogruppo di maggioranza, per quanto esposto dall'assessore Scattareggia e dell'impegno assunto dal Sindaco, dichiara che il gruppo SiAmo Tusa vota favorevole alla proposta.

La PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 5 – astenuti n. 02 (conss. Dipollina, Longo Arcangelo).

La PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, giusto verbale n. 12 del 17.12.2025, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 19728;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile dall'oggetto: "Razionalizzazione periodica Società Partecipate Pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Anno 2024".



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 20 del 16/12/2025

Proponente: Sindaco - Angelo Tudisca

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2024.

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

DATO ATTO che il comma 2 del citato art. 20 stabilisce che: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017, approvata con delibera di C.C. n. 37 del 14.09.2017;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 45 del 30.12.2024 relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tusa per l'anno 2023;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, c. 4 del T.U.S.P. l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

ACCERTATO che, alla data della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- 1) Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;
- 2) Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001;
- 3) Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. che svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale.

VISTA la nota dell'01.12.2025 prot. n. 19137 con la quale sono state richieste alla SSR Messina Provincia Società Consortile spa, all'ATO ME 1 SPA in liquidazione e alla Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla periodica razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del DLgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VISTO la nota acquisita al protocollo comunale in data 4.12.2025 al n. 19343 con la quale l'ATO Me1 spa in liquidazione ha fornito le informazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

VISTO la nota acquisita al protocollo comunale in data 15.12.2025 al n. 19656 con la quale la SSR Messina e Provincia ha fornito le informazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO che la Società GAL Nebrodi non ha fatto pervenire alcuna informazione in merito;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia e all'ATO ME 1 spa in liquidazione sono esplicazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria al GAL Nebrodi consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla stessa prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale;

RITENUTO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute nelle predette Società attive alla data del 31.12.2024;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 10 del 31/3/2016 ed i risultati dello stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.;

VISTO la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tusa alla data del 31.12.2024, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute nelle Società attive;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- 5) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - 6) di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il Proponente
Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 20**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **29/12/2025** al **13/01/2026**.

Tusa, li 29/12/2025

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;
- ☒ Diverrà esecutiva **l'8/01/2026** decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 29/12/2025

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANNA ANGELA TESTAGROSSA in data 29/12/2025
Rosaria Piscitello in data 29/12/2025
Mauro MICELI in data 29/12/2025

CITTA' DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

Relazione tecnica sulle società partecipate.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

1. Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Tusa ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco.

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tusa, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati".

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto "*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*".

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Il Comune con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016 ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti e acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce;

Tale integrazione è stata trasmessa, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tusa, sezione “Amministrazione trasparente”.

2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con determinazione sindacale, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,69
3	G.A.L. NEBRODI – SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14.9.2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 e dalle risultanze finali è emerso il mantenimento delle seguenti società per le motivazioni a fianco di ciascuna segnate:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.	Motivazioni della scelta
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265	Obbligo di legge
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,69	Obbligo di legge
3	G.A.L. NEBRODI - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

La ricognizione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. L'esito della ricognizione è stato inviato al Dipartimento del Tesoro e copia del provvedimento è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle “partecipazioni indirette” inoltre, ai sensi del TUPS sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall’analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società ma solo partecipazioni dirette, come di seguito riportate:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	03279530830	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	2013	1,69	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	No	No	No	No
2	02658020835	ATO ME I SPA in liquidazione	2002	0,265	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	No	No	No	No
3	02100540836	GAL NEBRODI società consortile a.r.l	1998	0,47	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	No	No	No	No

5. Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) è titolare delle attività di cui agli

artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2020 con le modalità di cui all'art. 15 della medesima legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.

La società **ATO ME1 spa in liquidazione**, costituita ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale Provinciale ME1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore e, quindi, alcuna azione di razionalizzazione può essere posta in essere dal Comune.

La società **GAL NEBRODI SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L** svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con il Piano di sviluppo locale e nazionale e la partecipazione alla stessa consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio economico e territoriale prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Si ritiene che per la partecipazione sia coerente con le finalità perseguite dal comune.

Al fine di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, anche alla luce delle linee guida emanate dal MEF, condivise dalla Corte dei Conti, sono state richieste alle predette Società le informazioni, mediante l'inoltro del format delle schede di rilevazione predisposte dal MEF, per l'adempimento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

La Società **ATO ME1 spa in liquidazione** ha fatto pervenire parte delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti, dell'assolvimento degli obblighi di legge mediante nota acquisita al protocollo comunale in data 4.12.2025 al n. 19343.

La Società **SRR Messina Provincia S.C.p.A** ha fatto pervenire parte delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti le informazioni mediante nota acquisita al protocollo comunale in data 15.12.2025 al n. 19656.

La Società **GAL NEBRODI** società consortile a r.l. non ha fatto pervenire le informazioni richieste.

Per le informazioni da inserire nelle apposite schede da inoltrare al MEF si terrà conto delle informazioni disponibili agli atti del Comune.

6. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare:

Partecipazioni da conservare		
Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione		3

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta

A	B	C			F
1	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	diretta	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	1,69	Obbligo di legge
2	ATO ME 1SPA in liquidazione	diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265	Obbligo di legge
3	GAL NEBRODI società consortile a.r.l.	diretta	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

Tusa, 16/12/2025

Il Responsabile dell'area contabile
Rag. Antonietta Alfieri





Comune di Tusa
Via Alesina, 36
98079 - ME
Tel.0921.300038
comuneditusa@pec.it
<https://www.comune.tusa.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_l478 - Comune di Tusa - 1 - 2025-12-17 - 0019728

TUSA

Codice Amministrazione: **c_l478**

Numero di Protocollo: **0019728**

Data del Protocollo: **mercoledì 17 dicembre 2025**

Classificazione: **2 - 3 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE DEL REVISORE SULLA REVISIONE
PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024**

MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI DOTT. GIOVANNI SALEMI

96019 ROSOLINI

Note:



Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 17 Dicembre 2025

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2024"

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni, ricevuta in data 16/12/2025 al proprio indirizzo pec la proposta di deliberazione n. 20 del 16/12/2025 in oggetto,

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" approvato con D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e, nello specifico, le previsioni degli articoli 20 e 26, comma 11;
- lo Statuto e il Regolamento comunale di contabilità;
- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede riepilogative allegate alla presente proposta di deliberazione;
- i pareri favorevoli sotto il profilo della responsabilità tecnica e quello contabile rilasciati in data 16/12/2025;

PRESO ATTO

- che il Comune di Tusa, alla data del 31/12/2024, partecipa al capitale delle seguenti società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,69
3	G.A.L. NEBRODI – SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47

- che l'Ente intende mantenere le anzidette partecipazioni motivandone la sussistenza dei presupposti di legge (partecipazioni obbligatorie ai sensi della L.R. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché servizi resi che non possono essere internalizzati), per le società indicate;

PREMESSO

- che, come è noto, l'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016), prevede al comma 1 l'obbligo per le PP.AA. di effettuare, con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

- che la disposizione in discorso non prevede che sul provvedimento con cui si attua l'adempimento in discorso (nel caso del Comune, una delibera di Consiglio) l'organo di revisione debba esprimersi.

- che parimenti, da una lettura dell'art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l'ipotesi in discorso non è prevista fra quelle per le quali l'organo di revisione è chiamato a rendere il proprio parere.

- che, fra l'altro, con la presente proposta nessuna modifica viene proposta riguardo allo stato attuale, pertanto il parere reso dall'organo di revisione nella precedente occasione, deve ritenersi ancora valido.

- che, infine, l'art. 239 del TUEL prevede il parere dell'organo di revisione solo qualora l'Ente intenda proporre al Consiglio comunale la modifica delle modalità di gestione dei servizi o la costituzione di organismi in house o la partecipazione in organismi esterni.

- che, tuttavia, l'organo di revisione, pur non essendo direttamente investito dell'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle società partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che inciderebbero sulle società con eventuali perdite gestionali;

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'Ente:

1. a trasmettere entro i termini previsti la deliberazione assunta con la quale si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP;
2. a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
3. a verificare periodicamente i bilanci delle anzidette società vigilando, in particolar modo, sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale e attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore Unico

Firmato Salemi Dott. Giovanni



Firmato digitalmente da:

Salemi Giovanni

Firmato il 17/12/2025 11:06

Seriale Certificato: 2942483

Valido dal 14/11/2023 al 14/11/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA